

Distretto Scolastico n°24

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Mangone Grimaldi

DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL' INFANZIA
Via Provinciale snc 87050 Piano Lago Mangone (CS)

PROT. N. 3441 A/10
DEL 18 maggio 2017

AI SIGG. DOCENTI
LORO SEDI

OGGETTO: Valutazione degli alunni, scrutini finali e consigli di classe scuola di I grado: riepilogo delle disposizioni in materia

Nell'imminenza delle riunioni dei consigli di interclasse e classe per gli scrutini finali , si trasmette, per opportuno promemoria, una sintesi dei riferimenti normativi in materia.

Valutazione degli alunni

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.

Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico. Per gli studenti degli istituti superiori sono confermate le norme precedenti che già prevedevano la valutazione con voto in decimi. Per quanto riguarda invece il comportamento, in base alla legge 169/2008, è prevista la valutazione con voto in decimi per gli studenti della secondaria di I e di II grado. Per gli alunni della scuola primaria la valutazione viene espressa invece con giudizio, non con voto in decimi. La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato. Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado (ex-scuola media), prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.

Valutazione nella scuola primaria

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.

Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 legge 169/2008), l'eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata.

La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità. Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009).

Valutazione nella scuola secondaria di I grado

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.

Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame (art. 3 legge 169/2008), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento (art. 2 legge 169/2008).

L'eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, **assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe.**

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo.

L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria. Tra le prove d'esame è prevista una prova scritta nazionale predisposta dall'Invalsi, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico.

La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi.

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009).

- 1) **La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza . Il DPR n. 122/2009 all'art. 2/1 afferma: "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza".**
- 2) **Il Consiglio di classe come "collegio perfetto" è "sovrano" nell'attribuzione dei voti:** il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. **Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.**
- 3) **L'art. 79 del R.D. 653/1925** tuttora in vigore stabilisce: *"I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni"*. **I voti sono espressi in decimi (voto intero).** Il docente è dunque tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili. **In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.**

- 4) Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale. E' essenziale precisare che, in sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono "proposti" e "di consiglio".
- 5) **Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l'astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente.** (art. 37/3 DLgs 297/94). Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto **prevale**.
- 6) **Sostituzione del docente assente:** per il principio del "collegio perfetto" già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) deve essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Se nell'Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.
- 7) **Il dirigente può delegare un componente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio** intermedio o finale e, ai sensi dell'art. 5/5 del DLgs 297/94.
- 8) **Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo in due casi :** se il vicario è un componente del Consiglio di classe e se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di "status" (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti. Nel secondo caso, infatti, il collaboratore vicario assume "ipso facto" le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio. Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è "presente" a scuola
- 9) **Per i docenti le ore per la partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle ore relative all'attività funzionale all'insegnamento (fino a 40 ore per i CdC)** La partecipazione agli scrutini è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all'art. 29/3 del CCNL/2007. È infatti un'attività dovuta.
- 10) **Il docente di Approfondimento in materie letterarie** fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d'esame (se tale l'insegnamento è stato volto in una terza classe). Dal punto di vista dell'insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà "confluire" nella votazione del *"Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie"*.
- 11) **Il docente di Cittadinanza e Costituzione** non esprimerà una valutazione autonoma. Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia. Ciò è chiaramente indicato dall'art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell' art.2 del D.M. n. 37/09.
- 12) **Il docente di sostegno** assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti. L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa: *"I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe"*. Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: *"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo*

relativamente, come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma
l'unico di cui al dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297: "Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si
esprimono con un unico voto".

13) L'insegnante di Religione Cattolica:

1. Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
2. Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica;
3. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

